

REGOLAMENTO
del Consiglio Notarile Distrettuale di Bolzano
relativo alla promozione del procedimento disciplinare
(art. 93-ter Legge Notarile)

1. Al fine di assumere informazioni circa il regolare svolgimento dell'attività notarile nel distretto, il Consiglio raccoglie annualmente da ciascun notaio i dati circa il numero degli atti stipulati al di fuori del Comune ove si trova la sede ovvero lo studio secondario. I dati sono quindi elaborati in forma tabellare al fine di consentire un riscontro oggettivo di eventuali situazioni anomale.
2. Chiunque può denunciare al Consiglio atti o comportamenti di singoli notai del distretto ritenuti non conformi a norme di legge o principi di deontologia professionale. Se la denuncia risulta adeguatamente circostanziata, il Consiglio adotta le opportune misure conoscitive e istruttorie e, se del caso, promuove il procedimento disciplinare a norma di legge.
3. In ogni caso, le operazioni e i provvedimenti di cui al presente regolamento sono di competenza del Consiglio nella sua collegialità, fatte salve le disposizioni della Legge Notarile per l'esercizio dell'azione disciplinare. Qualora il notaio oggetto d'indagine sia anche membro del Consiglio, egli ha il dovere di astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio chiamata a trattare la questione che lo riguarda.
4. I provvedimenti adottati sono conservati nell'archivio del Consiglio, anche al fine di disporre di parametri di confronto.